

n. 32, 5 settembre 2013

**D.L. 31 agosto 2013, n. 102:
norme di interesse per gli enti locali**

Elena Salvia – Maurizio Delfino

scheda informativa



1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2013 n. 204 S.O. 66, il decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”. Il provvedimento si inserisce nel quadro di riforma della fiscalità immobiliare annunciato dal Governo in carica ed è il primo risultato dello studio pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze sulle varie ipotesi di modifiche del prelievo emerse negli ultimi tempi. Rispetto alle attese, il decreto non si presenta realmente innovativo, dal momento che esso non introduce una nuova disciplina impositiva sugli immobili; le aspettative sono quindi ora concentrate sulla presentazione della Legge di Stabilità 2014 che dovrebbe contenere la formulazione della nuova “service tax”, rispetto alla quale oggi non si conosce nulla di ufficiale, eccezion fatta per una scarna nota del Governo. Lo scopo del decreto è, piuttosto, quello di approvare misure di sostegno alla capacità di spesa delle famiglie, riducendo l’onere fiscale per l’abitazione principale, ed all’acquisto della prima abitazione da parte di lavoratori atipici, disoccupati, pensionati, immigrati, studenti, giovani coppie, single, famiglie monoreddito, genitori separati attraverso la messa a disposizione da parte della Cassa depositi e prestiti di 2 miliardi di euro per l’erogazione di nuovi mutui destinati all’acquisto della abitazione principale e lo stanziamento di 200 milioni ai Fondi di sostegno per l’affitto e per i pagamenti dei mutui. È stata altresì prevista la riduzione dal 19 al 15% della “cedolare secca” con lo scopo di favorire la locazione a canone concordato.

A parziale copertura è stata disposta la riduzione della deducibilità fiscale dei premi sulle assicurazioni sulla vita, mentre non sono state confermate nella versione finale del decreto il ripristino della tassazione IRPEF del 50% dei redditi fondiari relativi ad immobili a disposizione e la deducibilità al 50% dell’IMU da parte delle imprese per gli immobili strumentali. Prevista anche una clausola di salvaguardia, in base alla quale si anticipa l’aumento degli acconti IRES ed IRAP e delle accise nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito.

Qui di seguito saranno commentate le norme di interesse per gli enti locali.

Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Il primo articolo abolisce la prima rata dell'IMU, prevista a giugno e poi rinviata a settembre, per i medesimi immobili per cui era già stata sospesa *"nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare"*, ovvero:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Si ricorda che per abitazione principale ai fini IMU si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile ed anche alle sue pertinenze, nel limite, però, di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Il successivo articolo 2 modifica, parzialmente, questa definizione estendendola a talune fattispecie.

La scelta definitiva sull'annunciata abolizione dell'IMU sull'abitazione principale è rimandata alla Legge di Stabilità, che dovrebbe contenere la disciplina della c.d. *"service tax"*.

Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: *"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."*

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Il primo comma dell'art. 2 elimina la seconda rata IMU 2013 per i fabbricati "costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati". Si tratta di una disposizione che ha l'intento di favorire il settore dell'edilizia, duramente colpito dalla crisi, limitando il prelievo fiscale sugli immobili invenduti e non locati. Nel successivo comma 2 lettera a) si specifica che dal 2014 (fermo restando la possibile sostituzione dell'IMU con la *service tax*) questi immobili saranno esenti dall'Imposta Municipale Propria. Fino ad oggi, i comuni potevano ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Ai fini ICI, l'imposta, per il medesimo periodo triennale, poteva essere ridotta della metà.

Il secondo comma lettera a), come indicato sopra, esenta gli immobili invenduti delle imprese costruttrici, senza una limitazione temporale, ponendo come unica condizione il fatto che non siano locati. La lettera b) prevede che la detrazione per abitazione principale si applichi agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per questi immobili, recentemente, il TAR Abruzzo, sentenza n. 434 del 13/08/2013, si è espresso

proprio per negare la spettanza delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, in particolare per quanto attiene l'aliquota differenziata. Il trattamento delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992), adibite ad abitazione principale sono successivamente disciplinate dal comma 4.

Il comma 3 esenta, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'ambito dell'art. 7 lettera i) D.Lgs. 504/1992, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica. Si ricorda che per fruire dell'esenzione occorre rispettare i requisiti disposti con D.M. 200/2012.

Il comma 4, come già accennato, equipara ad abitazione principale ai fini IMU dal 1° gennaio 2014:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, che possono godere, quindi, sia della detrazione che dell'aliquota agevolata;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Gli alloggi "sociali" - che hanno trovato anche una espressa disciplina fiscale ai fini IVA nell'art. 10 D.P.R. 633/1972, analoga a quella dei fabbricati a destinazione abitativa locati o ceduti da imprese costruttrici - sono alloggi costruiti per finalità di interesse generale da operatori pubblici o privati, per la locazione permanente (almeno otto anni) o anche per la vendita. Gli alloggi sono concessi in locazione a soggetti svantaggiati ad un canone agevolato - articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio - che deve comunque garantire la copertura dei costi di gestione, pur non potendo superare la soglia prevista per le locazioni concordate ⁽¹⁾.

Infine, il comma 5 deroga al requisito della coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica ai fini IMU per quanto attiene all'individuazione dell'abitazione principale, rendendo possibile l'equiparazione a quest'ultima per l'unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

⁽¹⁾ In particolare gli alloggi sociali sono definiti (art. 1 D.M. 22/6/2008) come "unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Vi rientrano "gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà". L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce anche "standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionale". Il canone di locazione dell'alloggio sociale "è definito dalle regioni, in concertazione con le ANCI regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio, in modo tale da coprire, comunque, i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio". Non deve superare il valore definito dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o, se non aggiornato. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato (art. 2 D.M. 22/6/2008; art. 3 comma 114 L. 350/2003).

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Si tratta della soluzione ad una questione che, ai fini ICI, era stata positivamente disciplinata dalla risoluzione n. 4/DPF 18 ottobre 2007 (la quale aveva chiarito la possibilità di fornire la prova della dimora abituale in abitazione diversa dalla residenza per fruire del trattamento agevolato), mentre, ai fini IMU, non poteva essere risolta che con un intervento normativo.

Art. 3. (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca la copertura alle disposizioni sopra commentate, prevedendo l'erogazione ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e della Sicilia e Sardegna di un contributo ripartito in proporzione alle stime di gettito sulla base di un decreto emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 102/2013. Curioso il fatto che la disciplina normativa abbia tralasciato le Regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali in questi giorni è stata comunque garantita la copertura dell'abolizione prima rata IMU 2013.

Art. 4. (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "è ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta al 15 per cento".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013

L'articolo 4 riduce dal 19% al 15% la percentuale di imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, nonché di imposta di bollo e registro, per i contratti di locazione a canone

concordato nei comuni ad alta densità abitativa. La disposizione ha effetto già dall'anno 2013, con la conseguenza che già in sede di seconda o unica rata dell'acconto dovuto a fine novembre (se inferiore a 257,52 euro), da versarsi al 2 dicembre 2013, i proprietari potranno beneficiare della riduzione.

Il regime agevolato potrebbe, conseguentemente, vedere maggiori adesioni al sistema con conseguente perdita di gettito da addizionale IRPEF sui redditi da locazione. L'opzione può esercitarsi in sede di registrazione del contratto o, per le annualità successive, entro il termine per il versamento dell'imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente).

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. È abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

L'art. 4 modifica la disciplina TARES per l'anno 2013 (unico anno di sua istituzione, dato che, dal 2014, dovrebbe essere sostituita dalla "service tax").

La componente relativa al servizio di smaltimento rifiuti (viene esclusa, quindi, l'addizionale sui servizi indivisibili che continua ad essere disciplinata dall'art. 14 D.L. 201/2011) può essere rivista, per gli enti che non abbiano già approvato le tariffe, entro il nuovo termine di

approvazione del bilancio (30 novembre 2013) tenendo conto *“dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”*:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”.

Il legislatore ha voluto introdurre nuovi criteri nella disciplina della TARES, ampliando le possibilità di determinazione delle tariffe, fino a quel momento disciplinate dal comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011 (che non è stato comunque abrogato) il quale impone l'applicazione del Metodo Normalizzato introdotto con D.P.R. 158/1999; è importante specificare che tale facoltà resta in vigore ancora oggi ed è ripresa dalla lettera c) del comma 1. Di fatto, anche le lettere a) e b) fanno riferimento ad una quantificazione della tariffa basata sulla potenziale produttività di rifiuti e non delineano metodi di calcolo alternativi al c.d. Metodo Normalizzato. I principi cardine restano quelli della integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e della commisurazione della tassa basata sulla tipologia di attività svolta. Discostarsi dalle prescrizioni del D.P.R. 158/1999 comporta la difficoltà di determinare parametri altrettanto oggettivi (si ricorda che i coefficienti K del Decreto citato sono scaturiti da una indagine effettuata a suo tempo su tutto il territorio italiano per classi omogenee di comuni).

Viene mantenuta altresì ampia libertà al Comune nella determinazione delle riduzioni ed esenzioni. La disposizione, tuttavia, va integrata con l'abrogazione del comma 19 dell'art. 14, che recitava *“Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa”*.

Il Comune potrà quindi introdurre ulteriori agevolazioni ed esenzioni, oltre a quelle previste dal D.L. 201/2011, ma non dovrà più coprirle con risorse diverse dai proventi del tributo. Questa disposizione, abbinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi quelli di smaltimento in discarica (comma 3), implica che eventuali agevolazioni dal tributo saranno “spalmate” sugli altri contribuenti. Questa disposizione è evidentemente in contrasto con il principio comunitario del *“chi inquina paga”* e costringerà gli enti a rivedere le proprie tariffe ed i regolamenti dato che, considerata anche la continuità con il precedente sistema TARSU, le agevolazioni c.d. “sociali” sono state escluse dal conteggio della tariffa nei Comuni che hanno già introdotto il tributo. In particolare, occorrerà analizzare nel dettaglio le agevolazioni da introdurre, poiché ad esempio l'applicazione di riduzioni per classi omogenee di attività (es. per i ristoranti) – già precedentemente sconsigliabili - comprometterebbe

l'impianto tariffario scaturito dall'applicazione del Metodo Normalizzato con lo "sforamento" indiretto dei limiti minimi e massimi relativi ai coefficienti tabellari, sollevando di conseguenza profili di illegittimità nella determinazione tariffaria.

Resta inteso che le delibere adottate precedentemente l'entrata in vigore del D.L. in commento non interviene sulle disposizioni comunali già approvate, quindi le eventuali agevolazioni ex comma 19 art. 14 potranno continuare ad essere coperte con appositi capitoli di bilancio.

L'ultimo comma prevede che il Comune debba predisporre ed inviare il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie. Tale disposizione si rende necessaria per l'oggettiva difficoltà (non solo per il contribuente ma anche per il Comune) di determinare l'ultima rata TARES rispetto a quanto versato in precedenza.

Si evidenzia che dal 2014 la TARES dovrebbe essere sostituita dalla *service tax*, ispirata ai principi di federalismo fiscale, le cui linee guida sono state anticipate da una nota del Governo nella quale si legge che la nuova imposta sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti:

- gestione dei rifiuti urbani;
- copertura dei servizi indivisibili.

"La prima componente (Tari)" si legge "sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrizzate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio. La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale".

La *service tax* dovrebbe, dalle dichiarazioni rilasciate, sostituire anche l'IMU, ancorché su questo non vi sia alcun chiarimento o testo ufficiale e sia evidente il problema di copertura (dovranno garantirsi medesime risorse senza però *"accrescere la capacità fiscale"*²) nonché di disciplina della *Tasi* data la possibilità di scelta, per i Comuni, tra la tassazione in base alla superficie o alla rendita catastale. La *service tax* rischierebbe, in buona sostanza, risolversi nell'unificazione della TARSU (ora TARES) e dell'ICI (ora IMU) in un unico tributo a due componenti, con la sola agevolazione di una riscossione unificata, perdendo quindi l'occasione di una reale riforma del prelievo. Entrambi i metodi, in assenza di una revisione del Catasto, non sembrano poi idonei a rappresentare effettivamente la capacità contributiva del possessore e/o il valore dell'immobile nel caso in cui la *Tasi* sostituisca l'IMU.

⁽²⁾ Il Governo afferma che *"la capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell'autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L'autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l'alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive"*.

Art. 7. (Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1

L'articolo prevede l'erogazione ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni di Sicilia e Sardegna di un ulteriore anticipo sul fondo di solidarietà 2013 entro il 5 settembre 2013.

Art. 8. (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è ulteriormente differito dal 30 settembre al 30 novembre 2013. In considerazione della proroga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis⁽³⁾, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

⁽³⁾ 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della

le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune.

Il comma 3 differisce al 30 novembre per la redazione per la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013. Il termine derogato faceva riferimento al novantesimo giorno dall'inizio del mandato, data limite entro cui approvare il documento di cui sopra.

Occorre precisare che in riferimento al termine per la salvaguardia equilibri, l'art. 10, comma 4-quater, capoverso n. 2, lettera b) del D.L. 35/2013 (legge n. 64/2013), ha previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000". Considerato che la norma in commento ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, ne consegue che gli enti che approveranno il bilancio dopo il termine del 30 settembre non dovranno approvare la deliberazione di salvaguardia equilibri. Gli enti, invece, che approveranno il bilancio dopo il 1° settembre 2013 l'adozione della delibera consiliare di salvaguardia è facoltativa.

Art. 9. (Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.

5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";

c) al comma 6, le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.".

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza euro compatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".

L'articolo in commento integra e modifica il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché ulteriori modifiche in materia di patto di stabilità interno 2014.

Il comma 1 proroga di un anno il termine per la sperimentazione della nuova contabilità, prolungandolo all'esercizio 2014. Di conseguenza, viene disposto il rinvio dell'entrata in vigore del bilancio armonizzato al 2015.

Secondo quanto previsto dalla relazione illustrativa al decreto, la necessità di rinviare l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali non è determinata da criticità rilevate nel corso della sperimentazione, ma dalla complessità dell'iter procedurale previsto per i decreti legislativi attuativi dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché per consentire agli enti territoriali di adeguare i propri sistemi informativo-contabili ai contenuti della riforma.

Il comma 2 disciplina in materia più compiuta il terzo anno di sperimentazione, ovvero il 2014, prevedendo l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in

sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

Dal 2014 è altresì abrogato l'art. 12 del D.P.C.M. 28/12/2011, che disciplinava la distinzione contabile e l'utilizzazione del risultato di amministrazione, non coerente con le disposizioni introdotte dal comma 2 dell'articolo in commento (comma 3)⁴.

È estesa a nuovi enti, che ne facciano richiesta entro il 30 settembre, la possibilità di poter partecipare al terzo anno di sperimentazione. Gli enti dovranno, in questo caso, provvedere al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data 1 gennaio 2014 all'approvazione del rendiconto 2013 (comma 4).

Al fine di evitare effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, il comma 5 chiarisce che per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 può essere effettuata, con riferimento al 2013, in base all'esercizio 2011.

Il comma 6 reca modifiche all'art. 31 della legge 183/2011 concernenti il patto di stabilità interno degli enti locali, prevedendo, per l'anno 2014, la sospensione delle disposizioni dell'art. 20 comma 2, 2bis e 3 del D.L. 98/2012 riguardanti:

- la ripartizione in classi degli enti in base a parametri di virtuosità;
- la previsione, nei parametri di virtuosità, di indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, una volta definiti i livelli essenziali dei servizi e degli obiettivi di servizio degli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni fondamentali;
- il saldo obiettivo per gli enti virtuosi.

Per il 2014, i parametri di virtuosità sono sostituiti, di fatto, dall'adesione alla sperimentazione contabile. L'agevolazione è disciplinata dai nuovi comma 5bis, ter e dal novellato comma 6 dell'art. 31 L.183/2011.

⁽⁴⁾ Art. 12 (Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti.

2. L'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell'ente possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati.

4. Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'importo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Nelle spese del bilancio finanziario è altresì stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso in cui l'avanzo non presenti un importo sufficiente a comprenderli.

Per gli enti in sperimentazione contabile, viene introdotto un incentivo consistente nella riduzione del saldo obiettivo, per l'anno 2014. La riduzione sarà proporzionale ad un valore compatibile con gli spazi finanziari ricavati a norma del successivo nuovo comma 5ter dell'art. 31, comunque non oltre a zero. La riduzione non si applicherà agli enti esclusi dalla sperimentazione per mancato adeguamento alle disposizioni, a seguito di formale richiesta (l'esclusione scatta decorsi 30 giorni dalla richiesta di adeguamento).

La compensazione è effettuata a valere dalle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione per il calcolo dello specifico obiettivo di saldo finanziario delle percentuali rideterminate⁵⁾ per gli enti "non virtuosi" di cui al comma 6 dell'art. 31 dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Le percentuali più gravose rispetto a quelle del comma 2 dell'art. 31 tornano poi ad applicarsi dall'anno 2015 e seguenti, agli enti locali considerabili "non virtuosi" in base ai parametri.

In materia di personale, i commi 7 e 8 dispongono, per gli enti in sperimentazione e limitatamente per l'anno 2014:

- l'aumento dal 40 al 50% del limite di spesa di personale, con riferimento alle cessazioni dell'anno precedente, per assunzioni a tempo indeterminato;
- l'aumento dal 50 al 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio.

Il comma 9 prevede che le Regioni in sperimentazione concorrano agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza euro compatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi dell'art. 1, della legge 228/2012.

Art. 13. (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di

⁵⁾Le percentuali non possono essere superiori: a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini

dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto - legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Il nuovo comma 10 dell'art. 1 D.L. 35/2013, come riformulato dal comma 1 dell'articolo in commento prevede un incremento di euro 7.218.602.175,20, per l'anno 2013, della dotazione del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (che passa da 9.327.993.719 di euro a 16.546.595.894,20 di euro), con contestuale riduzione del medesimo fondo nel 2014 (che passa da 14.527.993.719 di euro a 7.309.391.543,80 di euro).

L'accantonamento del 10% a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinato alle anticipazioni di liquidità da eseguirsi entro il 31 marzo 2014 (termine precedente 31 ottobre 2013) per il pagamento dei debiti richiesti in data successiva al 30 aprile 2013 e comunque, non oltre il 28 febbraio 2014 (termine precedente 30 settembre 2013).

Il comma 2 prevede che l'anticipazione concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti possa essere erogata a saldo nell'anno 2013 su richiesta dell'ente beneficiario con criteri e modalità definiti dall'addendum e da un secondo atto modificativo del contratto di anticipazione originario il cui schema è approvato dal Mef e dalla CDP. L'erogazione è restituita con le modalità previste dal comma 13⁽⁶⁾ dell'art. 1 D.L. 35/2013 mediante rate annuali, a decorrere dal 2015 e con medesimo tasso di interesse (pari al rendimento dei BTP a cinque anni). In deroga a quanto previsto dal comma 2⁽⁷⁾ dell'articolo 6 del D.L. 35/ 2013 (decorrenza della prima rata dall'anno

⁽⁶⁾ "13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24 "

⁽⁷⁾ "2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto".

successivo a quello di sottoscrizione del contratto), ai fini dell'ammortamento dell'erogazione del saldo come da atto integrativo, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Per le Regioni, l'anticipazione delle somme per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 D.L. 35/2013 può essere richiesta già nell'anno 2013. Anche in questo caso, si deroga alla regola generale di cui all'art. 6 comma 2 in materia di decorrenza prima rata, che sarà effettuata, comprensiva di interessi per un anno, dal 1 febbraio 2015 (comma 4).

Resta fermo quanto disposto dal comma 14⁽⁸⁾ dell'articolo 1 e dal comma 5⁽⁹⁾ dell'articolo 2 D.L. 35/2013, ovvero la necessità che la Regione e l'Ente locale beneficiario provvedano all'immediata estinzione dei debiti (per gli enti locali il termine è 30 giorni) e forniscano rispettivamente al Tavolo per la verifica degli adempimenti ed alla CDP certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili.

Le Regioni (commi 6 e 7) possono presentare entro il 15 settembre 2013 anche domanda di accesso anticipato alle risorse da attribuirsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013 - in sede di riparto definitivo - per un importo fino all'80% delle risorse già assegnate per il pagamento dei debiti. A tal fine, devono assicurare congrue misure di copertura annuale delle anticipazioni di liquidità, prioritariamente con la riduzione della spesa corrente e predisporre un piano dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili cumulati non compresi in quello già presentato ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera b). Per debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, si intendono quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.

Tutta la documentazione va presentata entro il 10 ottobre al Tavolo di verifica degli adempimenti affinché i contratti di prestito siano stipulati entro il 20 del medesimo mese. Anche in questo caso, il pagamento delle rate decorre dal 1° febbraio 2015.

Il fondo per il pagamento dei debiti per far fronte agli ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti locali è aumentato di 7.218.602.175,20, da ripartirsi nelle tre sezioni con decreto del MEF entro il 28 febbraio 2014 (comma 8 -9).

Art. 14.

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive

⁽⁸⁾ "14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili."

⁽⁹⁾ "5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6."

modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

La disposizione ripropone la definizione in via agevolata delle sentenze di condanna in primo grado per danno erariale, già disciplinata dai comma 231 – 235 L. 266/2005.

La sanatoria si applica anche a giudizi per fatti avvenuti solo parzialmente prima dell'entrata in vigore della legge 266/2005, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso ed a quelli verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto.

A tal fine, va presentata nei 20 giorni precedenti l'istanza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, richiesta di definizione, indicando una somma non inferiore al 25% del danno quantificato in primo grado. Il comma 231 prevedeva una proposta tra il 10 ed il 20% del danno quantificato, ancorché la sezione d'appello potesse richiedere un versamento in misura non superiore al 30%.

La sezione d'appello verifica l'istanza nel termine di 15 giorni dal deposito. In caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio, comunica con decreto alle parti la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, con versamento perentorio entro il 15 novembre 2013. Considerata la precedente disposizione, sembra quindi che la sezione possa chiedere un versamento in misura maggiore al 25%, senza un limite massimo.

A norma del comma 233 L. 266/2005, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.